

Codice A1703B

D.D. 29 aprile 2024, n. 325

Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021, art. 15; Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021, art. 55; DM 12 aprile 2022, n. 169819. Riconoscimento idoneità del laboratorio Agroinnova Diagnostics all'effettuazione di analisi in ambito di autocontrollo su piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali e officinali e relativi materiali di moltiplicazione, per il controllo dello stato fitosanitario nei seguenti ambiti di competenza...



ATTO DD 325/A1703B/2024

DEL 29/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021, art. 15; Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021, art. 55; DM 12 aprile 2022, n. 169819.

Riconoscimento idoneità del laboratorio Agroinnova Diagnostics all'effettuazione di analisi in ambito di autocontrollo su piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali e officinali e relativi materiali di moltiplicazione, per il controllo dello stato fitosanitario nei seguenti ambiti di competenza: batteri e funghi.

Visto il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n° 1/ 2005 e (CE) n° 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n° 854/2004 e (CE) n° 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Visto il Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

Visto il Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021 recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019 n 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Piemonte del 28 dicembre 2022 n. 22-6368 “L.R. n. 23/08 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con DD.G.R. 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 04.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021, n.18-3631 del 30.07.2021; n. 7-4281 del 10.12.2021 e n.12 – 5466 del 03.08.2022”, con cui la Giunta regionale ha approvato nella declaratoria le attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura e cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, tra le quali l'attuazione della normativa fitosanitaria comunitaria nazionale e di conseguenza le attività attribuite ai Servizi Fitosanitari Regionali dal Dlgs. n.19 del 2 febbraio 2021.

Visto il sopracitato Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 che all'art. 15 comma 1 stabilisce che con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora denominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi.

Visto il DM del 12 aprile 2022, n. 169819, concernente “Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante, di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19”.

Considerato che i sopracitati Reg (UE) 2016/2031 e 2017/625 introducono la responsabilità a carico degli operatori professionali in merito allo stato sanitario delle proprie produzioni, da attestarsi, nell'ambito delle proprie attività di autocontrollo, anche attraverso analisi effettuate da laboratori ritenuti idonei.

Considerato che il sopracitato DM del 12 aprile 2022 definisce all'art. 16 comma 1 che i laboratori per l'autocontrollo di cui all'art. 55 del Dlgs n. 18/2021 e all'art. 15 del Dlgs n. 19/2021, sono laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei dal SFN a svolgere analisi non ufficiali su richiesta di Operatori professionali.

Considerato che il sopracitato DM del 12 aprile 2022 stabilisce all'art. 17 le caratteristiche minime dei laboratori per l'autocontrollo, che per essere riconosciuti idonei ai fini dell'esecuzione delle analisi devono possedere almeno i requisiti minimi riportati nell'Allegato VI del Decreto Ministeriale 12 aprile 2022.

Considerato che il sopracitato DM del 12 aprile 2022 stabilisce all'art. 18 comma 1 che gli ambiti di attività dei laboratori per l'autocontrollo sono:

- a) l'esecuzione delle analisi per il controllo dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle piantine ortive così come previsto al Titolo IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
- b) l'esecuzione delle analisi per il controllo dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali già previste dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2000;
- c) l'esecuzione delle analisi di autocontrollo in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 19/2021.

Considerato che il sopracitato DM del 12 aprile 2022 stabilisce all'art. 18 comma 2 le responsabilità dei laboratori riconosciuti idonei per le analisi di autocontrollo nella loro area di competenza.

Considerato che il sopracitato DM del 12 aprile 2022 stabilisce all'art. 18 comma 1 che i laboratori che intendono essere riconosciuti idonei allo svolgimento delle analisi di autocontrollo, in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VI, inviano una domanda al SFR competente per territorio, conforme al modello di cui all'Allegato VII.

Vista la domanda conforme al modello di cui al sopracitato Allegato VII presentata dal Laboratorio Agroinnova Diagnostics- Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale, sito in Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco (TO)- P.IVA 02099550010 (ns. prot. n. 26594 del 22/09/2023) e la successiva integrazione richiesta (ns prot. n.912 del 15/01/2024), conservata agli atti del Settore, ai fini del riconoscimento dell'idoneità come laboratorio di autocontrollo in applicazione dell'art. 15 del Dlgs n.19/2021 e dell'art. 55 del Dlgs n. 18/2021, per le analisi su piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali e officinali, e relativi materiali di moltiplicazione, per il controllo dello stato fitosanitario nei seguenti ambiti di competenza: batteri e funghi.

Considerato che il sopracitato Laboratorio Agroinnova Diagnostics è uno dei laboratori che, con precedenti atti autorizzativi, era già stato riconosciuto idoneo dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte a svolgere analisi fitosanitarie di autocontrollo (DD n.895 del 22/08/2011; DD. n. 1193 del 3/12/2018), su piante ortive, da frutto e ornamentali e relativi materiali di propagazione volte alla determinazione di funghi fitoparassiti.

Preso atto che la verifica dei requisiti di idoneità per il riconoscimento come laboratorio di autocontrollo è stata effettuata sia mediante valutazione documentale sia mediante sopralluogo del personale ispettivo del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, presso le strutture del Laboratorio Agroinnova Diagnostics e che le evidenze raccolte e le relative valutazioni sono state riportate nel verbale prot. n. 1080 del 16/01/2024, conservato agli atti del Settore.

Preso atto che, nel sopracitato verbale prot. n. 1080, si conferma il perdurare delle condizioni e dei requisiti dei sopracitati provvedimenti del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte e la sussistenza dei requisiti per l'ampliamento del riconoscimento all'idoneità per le analisi di rilevamento dei batteri, mediante tecniche molecolari e tecniche d'isolamento e microscopia ottica, tenuto conto dei requisiti minimi definiti dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del DM del 12 aprile 2022, n.169819 e relativo Allegato VI, dopo valutazione inerente l'organigramma, le esperienze del personale, gli ambiti di competenza, le caratteristiche delle strutture del Laboratorio, l'adesione a circuiti interlaboratorio (PT, TPS).

Rilevata altresì la sussistenza dei requisiti minimi per il Laboratorio Agroinnova Diagnostics per l'esecuzione delle analisi per il controllo dello stato fitosanitario di piante, e relativi materiali di moltiplicazione, da frutto, ortive, ornamentali, cereali e officinali per le aree di competenza richieste (batteri e funghi), mediante tecniche molecolari e tecniche d'isolamento e microscopia ottica.

Ritenuto di confermare per il Laboratorio Agroinnova Diagnostics- Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale, sito in Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco (TO)- P.IVA 02099550010, sulla base di quanto considerato in premessa e sulla base delle risultanze istruttorie, il riconoscimento ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 e dell'art. 55 del Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021 dell'idoneità all'effettuazione di analisi in ambito di autocontrollo mediante tecniche molecolari e tecniche d'isolamento e microscopia ottica, su piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali e officinali, e relativi materiali di moltiplicazione, per il

controllo dello stato fitosanitario nei seguenti ambiti di competenza: batteri e funghi.

Ritenuto di stabilire che eventuali successive richieste di estensione del riconoscimento per la determinazione di altre classi di organismi nocivi dovranno essere valutate attentamente, dopo verifica dell'effettiva ulteriore competenza acquisita e, se del caso, dell'implementazione delle attrezzature.

Ritenuto di richiamare l'obbligo di notificare prontamente al Settore Fitosanitario e servizi-tecnico scientifici, mediante comunicazione formale da parte del Laboratorio Agroinnova Diagnostics ai sensi dell'art. 19 comma 3 del sopracitato DM del 12 aprile 2022, qualsiasi modifica delle condizioni di svolgimento delle attività di laboratorio indicate nella domanda di riconoscimento e in caso di modifiche sostanziali che coinvolgano l'assetto societario o la propria organizzazione, che il laboratorio trasmetta una nuova domanda di riconoscimento.

Ritenuto di richiamare l'obbligo di notificare tempestivamente al Settore Fitosanitario e servizi-tecnico scientifici o al SFR competente per territorio da cui proviene il campione oggetto dell'analisi, mediante comunicazione formale da parte del Laboratorio Agroinnova Diagnostics, ai sensi dell'art. 28 del sopracitato Dlgs n. 19/2021, il riscontro nel corso delle analisi o delle diagnosi della presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.

Ritenuto infine di richiamare, per il mantenimento del presente riconoscimento, le responsabilità dei laboratori di autocontrollo, in particolare dei seguenti punti del comma 2 art. 18 del sopracitato DM del 12 aprile 2022:

b) notifica, su richiesta del SFR competente per il territorio, dei metodi di prova e delle procedure operative interne di laboratorio, adottate per le analisi e la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali e per le analisi di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ortive ed ornamentali;

c) puntuale adeguamento, su richiesta del SFR competente per il territorio, dei metodi di prova e delle procedure operative interne di laboratorio, adottate per l'analisi e la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali e per le analisi di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ortive ed ornamentali rispetto agli standard tecnici previsti dall'articolo 17 del decreto;

d) partecipazione per le specifiche aree di competenza a circuiti inter-laboratorio (PT, TPS) organizzati da Istituzioni nazionali ed internazionali.

Dato atto che sono stati rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l' art. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

- visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

DETERMINA

1. di confermare per il Laboratorio Agroinnova Diagnostics - Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale, sito in Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco (TO)- P.IVA 02099550010, sulla base di quanto considerato in premessa e sulla base delle risultanze istruttorie, il riconoscimento ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 e dell'art. 55 del Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021 dell'idoneità all'effettuazione di analisi in ambito di autocontrollo mediante tecniche molecolari e tecniche d'isolamento e microscopia ottica, su piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali e officinali, e relativi materiali di moltiplicazione, per il controllo dello stato fitosanitario nei seguenti ambiti di competenza: batteri e funghi;
2. di stabilire che eventuali successive richieste di estensione del riconoscimento, per la determinazione di altre classi di organismi nocivi, dovranno essere valutate attentamente, dopo verifica dell'effettiva ulteriore competenza acquisita e, se del caso, dell'implementazione delle attrezzature;
3. di richiamare l'obbligo di notificare prontamente al Settore Fitosanitario e servizi-tecnico scientifici, mediante comunicazione formale da parte del Laboratorio Agroinnova Diagnostics, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DM del 12 aprile 2022, qualsiasi modifica delle condizioni di svolgimento delle attività di laboratorio indicate nella domanda di riconoscimento e in caso di modifiche sostanziali che coinvolgano l'assetto societario o la propria organizzazione, che il laboratorio trasmetta una nuova domanda di riconoscimento;
4. di richiamare l'obbligo di notificare tempestivamente al Settore Fitosanitario e servizi-tecnico scientifici o al SFR competente per territorio da cui proviene il campione oggetto dell'analisi, mediante comunicazione formale da parte del Laboratorio Agroinnova Diagnostics, ai sensi dell'art. 28 del sopracitato Dlgs n. 19/2021, il riscontro nel corso delle analisi o delle diagnosi della presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana;
5. di richiamare, per il mantenimento del presente riconoscimento, le responsabilità dei laboratori di autocontrollo, in particolare dei seguenti punti del comma 2 art. 18 del sopracitato DM del 12 aprile 2022:
 - b) notifica, su richiesta del SFR competente per il territorio, dei metodi di prova e delle procedure operative interne di laboratorio, adottate per le analisi e la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali e per le analisi di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ortive ed ornamentali;
 - c) puntuale adeguamento, su richiesta del SFR competente per il territorio, dei metodi di prova e delle procedure operative interne di laboratorio, adottate per l'analisi e la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali e per le analisi di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ortive ed ornamentali rispetto agli standard tecnici previsti dall'articolo 17 del decreto;
 - d) partecipazione per le specifiche aree di competenza a circuiti inter-laboratorio (PT, TPS) organizzati da Istituzioni nazionali ed internazionali

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n.

104/2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci